

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

NELLA SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1963

Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » in Sicilia ha formulato una serie di proposte per la lotta contro la delinquenza organizzata, allo scopo di rendere più efficiente l'azione degli organi preposti alla sicurezza pubblica e più penetrante la azione della giustizia, pur nel pieno rispetto delle norme costituzionali che tutelano i diritti della personalità umana.

Il presente disegno di legge tende a dare pratica attuazione alle proposte della predetta Commissione.

Invero con l'articolo 1 di tale disegno di legge si prevede che, nei confronti delle persone indiziate di appartenere ad associazioni criminose, il fermo di polizia giudiziaria, regolato dall'articolo 238 del codice di procedura penale, possa essere applicato, anche fuori dei casi di obbligatorietà del mandato di cattura, allorchè si tratti di determinati reati, caratteristici delle organizzazioni delittuose, quali quelli di rapina, di estorsio-

ne, di associazione a delinquere, di abigeato, di danneggiamento o minaccia con impiego di esplosivi ovvero di contrabbando di tabacco di rilevante entità.

Inoltre, nei casi predetti nonchè in quelli di omicidio, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione e di commercio abusivo di sostanze stupefacenti, per i quali è obbligatorio il mandato di cattura, lo stesso articolo 1 prevede che, nei confronti delle dette persone, il termine di sette giorni per la proroga del fermo, previsto dal terzo capoverso dell'articolo 238 del codice di procedura penale, possa essere raddoppiato.

L'articolo 2 tende ad attribuire anche al procuratore della Repubblica l'iniziativa per l'applicazione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, previsto dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Al fine poi di rendere più efficaci le misure di prevenzione di cui alla predetta stessa legge, il disegno prevede — articolo 3 — che,

in pendenza del procedimento per l'applicazione delle dette misure, il presidente del tribunale possa applicare in via provvisoria, nei confronti della persona denunciata, oltre al provvedimento previsto dall'articolo 6 della legge predetta, anche quello dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, diverso da quello di residenza, e prevede — articolo 4 — l'aumento fino a due anni, col minimo di sei mesi, della pena attualmente prevista dal primo comma dell'articolo 12 della legge per coloro i quali si rendano contravventori alle prescrizioni imposte.

Inoltre, sempre al fine di una più efficace prevenzione dei reati, il disegno di legge propone all'articolo 5 la pena dell'arresto da uno a tre anni nei confronti di chiunque guidi un autoveicolo o motoveicolo dopo che la

patente gli sia stata negata, sospesa o revocata ai sensi degli articoli 82 e 91, secondo comma, del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393; e all'articolo 7 prevede il rifiuto delle licenze di fabbricazione, detenzione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive nonchè la revoca della licenza, se già concessa, alle persone indiziate di far parte di associazioni criminose.

Infine con l'articolo 6 il disegno di legge prevede, nei casi di fabbricazione o detenzione di materie esplosive, di fabbricazione o commercio non autorizzato di armi, di detenzione abusiva di armi, di omessa consegna o di porto abusivo di armi, nonchè nei casi di favoreggiamento personale o reale, che le pene previste per detti reati dal Codice penale siano aumentate (vedi articolo 64 del codice penale).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il fermo di indiziati di reato regolato dall'articolo 238 del codice di procedura penale è applicabile, nei confronti delle persone indiziate di appartenere ad associazioni criminose, anche fuori dei casi di mandato di cattura obbligatorio, quando si tratti dei reati preveduti dagli articoli 416, 612 capoverso in relazione all'articolo 339, 625 n. 8, 628, 629 del codice penale, dall'articolo 635 dello stesso codice, allorchè il fatto è commesso con impiego di armi o di materie esplodenti ovvero si tratta di contrabbando di tabacco di rilevante entità.

Nei casi predetti, nonchè in quelli di omicidio, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione e di commercio abusivo di sostanze stupefacenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, il termine di sette giorni per la proroga del fermo, previsto dal terzo capoverso dell'articolo 238 del codice di procedura penale, può essere raddoppiato nei confronti delle persone indiziate di appartenere ad associazioni criminose.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 è sostituito dal seguente:

« Nei casi di particolare pericolosità, può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato comune, anche su iniziativa del procuratore della Repubblica ».

Art. 3.

Nel caso previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il presidente del tribunale può altresì disporre che alla persona denunciata sia in via provvisoria imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune diverso da quello di residenza.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 è sostituito dal seguente:

« La persona sottoposta all'obbligo di soggiorno in un determinato comune che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da sei mesi a due anni ».

Art. 5.

Chiunque guida un autoveicolo o motoveicolo dopo che la patente gli sia stata negata, sospesa o revocata ai sensi degli articoli 82 e 91, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è punito con l'arresto da uno a tre anni.

Art. 6.

Le pene stabilite per i reati preveduti dagli articoli 378, 379, 435, 695, 697, 698 e 699 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Art. 7.

Oltre a quanto preveduto dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di detenzione e porto d'armi e le licenze di fabbricazione, detenzione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti debbono essere ricusate e, se concesse, revocate, alle persone indiziate di far parte di associazioni criminose.